

**COMUNE DI BITONTO
(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)**



Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 28.04.2021

INDICE

	TITOLO 1 – CAPO DISPOSIZIONI GENERALE	
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	5
Art. 2 -	<i>Presupposto oggettivo</i>	5
Art. 3 -	<i>Presupposto soggettivo</i>	6
Art. 4 -	<i>Locali tassabili</i>	6
Art. 5 -	<i>Aree scoperte tassabili</i>	7
Art. 6 -	<i>Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti</i>	8
Art. 7 -	<i>Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica</i>	8
	CAPO II – RIFIUTI	
Art. 8 -	<i>Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni</i>	9
Art. 9 -	<i>Rifiuti sanitari non pericolosi</i>	10
Art. 10 -	<i>Rifiuti cimiteriali</i>	11
Art. 11 -	<i>Imballaggi</i>	11
Art. 12 -	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>	12
Art. 13	<i>Esclusione dall’obbligo di conferimento</i>	12
	CAPO III – RIFIUTI SPECIALI	
Art. 14	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	13
Art. 15	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- riduzioni superficiali</i>	14
Art. 16	<i>Gestione rifiuti urbani avviati al riciclo</i>	16
	CAPO IV – TARIFFA	
Art. 17 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	17
Art. 18 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	17
Art. 19 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti e piano finanziario</i>	17
Art. 20 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	18
Art. 21 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	18
Art. 22 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	19
Art. 23 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	19
Art. 24 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	20
	CAPO V- RIDUZIONI ED ESENZIONI	
Art. 25 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	20
Art. 26 -	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	20
Art. 27 -	<i>Agevolazioni ed esenzioni per condizioni economiche</i>	23
Art. 28 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	24
Art. 29 -	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	25
Art. 30 -	<i>Cumulo di riduzioni</i>	25
Art. 31 -	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	25
Art. 32 -	<i>Tributo giornaliero</i>	25

Art. 33 -	<i>Tributo provinciale</i>	26
	<i>CAPO VI - VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI</i>	
Art. 34	<i>Avviso di pagamento – versamento</i>	26
Art. 35	<i>Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali</i>	27
Art. 36	<i>Pluralità di attività</i>	27
	<i>CAPO VII DICHIARAZIONE O DENUNCIA</i>	
Art. 37	<i>Obbligo di dichiarazione</i>	27
Art. 38	<i>Contenuto e presentazione della dichiarazione</i>	28
	<i>CAPO VIII – CONTROLLI - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO</i>	
Art. 39 -	<i>Disciplina dei controlli</i>	29
Art. 40 -	<i>Poteri istruttori dell'ente e accertamento in base a presunzioni semplici</i>	31
Art. 41 -	<i>Procedura di notifica</i>	32
	<i>CAPO IX – ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>	
Art. 42 -	<i>Oggetto</i>	32
Art. 43 -	<i>Ambito dell'adesione</i>	32
Art. 44 -	<i>Effetti dell'adesione</i>	32
Art. 45 -	<i>Attivazione della procedura su iniziativa del Comune – Invito a comparire</i>	32
Art. 46 -	<i>Richiesta di rinvio e mancata comparizione del Contribuente</i>	33
Art. 47 -	<i>Svolgimento del contraddittorio</i>	33
Art. 48 -	<i>Attivazione della procedura su iniziativa del Contribuente</i>	33
Art. 49 -	<i>Contenuto dell'atto di accertamento con adesione</i>	34
Art. 50 -	<i>Modalità di pagamento</i>	34
Art. 51 -	<i>Perfezione dell'adesione ed esclusioni</i>	34
	<i>CAPO X - AUTOTUTELA</i>	
Art. 52 -	<i>Annullamento e rinuncia agli atti in autotutela</i>	35
Art. 53 -	<i>Circostanze non ostative all'annullamento</i>	35
Art. 54 -	<i>Procedimento e iniziativa del contribuente</i>	36
	<i>CAPO X – DIRITTO DI INTERPELLO</i>	
Art. 55 -	<i>Materie oggetto dell'interpello</i>	36
Art. 56 -	<i>Soggetti legittimati a presentare l'istanza</i>	36
Art. 57 -	<i>Presupposti per la presentazione dell'istanza</i>	37
Art. 58 -	<i>Procedura</i>	37
Art. 59 -	<i>Risposta ed effetti</i>	38
	<i>CAPO XII - SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO</i>	
Art. 60 -	<i>Sanzioni amministrative</i>	39
Art. 61 -	<i>Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della</i>	39
	<i>PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLA SANZIONE</i>	
Art. 62 -	<i>Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo</i>	39

Art. 63 -	<i>Riscossione della sanzione</i>	40
Art. 64 -	<i>Violazioni sanzionabili</i>	40
Art. 65 -	<i>Interessi</i>	41
	<i>RAVVEDIMENTO OPEROSO</i>	
Art. 66 -	<i>Oggetto</i>	41
Art. 67 -	<i>Cause ostative</i>	41
Art. 68 -	<i>Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi e per altre violazioni</i>	41
Art. 69 -	<i>Procedura</i>	42
	<i>CAPO XIII - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA</i>	
Art. 70 -	<i>Oggetto</i>	42
Art. 71 -	<i>Limiti di esenzione</i>	42
Art. 72 -	<i>Decadenza e prescrizione</i>	43
Art. 73 -	<i>Rimborso</i>	43
Art. 74 -	<i>Sospensione e rateizzazione</i>	44
Art. 75 -	<i>Imputazione dei pagamenti</i>	45
Art. 76 -	<i>Il funzionario responsabile</i>	45
Art. 77 -	<i>Difesa e rappresentanza</i>	46
	<i>CAPO XIV COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI</i>	
Art. 78 -	<i>Oggetto</i>	46
Art. 79 -	<i>Compensazione</i>	46
Art. 80 -	<i>Competenza sulla dichiarazione di compensazione</i>	47
	<i>CAPO XV RISCOSSIONE COATTIVA</i>	
Art. 81 -	<i>Oggetto</i>	47
Art. 82 -	<i>Interessi moratori</i>	47
Art. 83 -	<i>Costi di elaborazione e notifica</i>	48
	<i>CAPO XVI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</i>	
Art. 84 -	<i>Entrata in vigore, abrogazioni e clausole di salvaguardia</i>	48
Allegato A	<i>Sostanze assimilate ai rifiuti urbani</i>	49
Allegato B	<i>Categorie di utenze non domestiche</i>	51

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato dal Comune di Bitonto per disciplinare l'applicazione della TARI, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 1, commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., **dalle disposizioni del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)** e delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il tributo è applicato con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso, e con agevolazioni calmierate sul tessuto socio-economico del territorio.
3. Il Regolamento fa riferimento in modo particolare ai seguenti aspetti:
 - a) Individuazione delle fattispecie imponibili;
 - b) Classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassati con la stessa tariffa;
 - c) Individuazione delle fattispecie che hanno diritto alle agevolazioni;
 - d) Criteri di determinazione delle tariffe da applicare.
4. L'entrata disciplinata con il presente Regolamento, ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, dell'art. 1, Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i..
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 641 della Legge n.147/2013, è rappresentato dal possesso, o detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, che insistono interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Bitonto, in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto **urbano**, conferibile in quanto tale al servizio pubblico di raccolta; la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. E' pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento del tributo o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di smaltimento.¹
4. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.

¹ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8087/2020; Cass., ordinanza 13 luglio 2015, n. 14541; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 18022 del 24/07/2013; si vedano anche Cass. Sez. 5, sentenza n. 21508 del 07/11/2005, Cass., Sez. 5, sentenza n. 19653 del 22/12/2003;

5. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava sul soggetto interessato all'esenzione, come meglio dettagliato negli articoli che seguono.²

Art. 3 **Presupposto soggettivo**

1. Soggetto attivo TARI è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. I criteri riferiti alla posizione di prevalenza dell'immobile sono meglio dettagliati nell'articolo dedicato al presupposto oggettivo.
2. Soggetto passivo TARI è colui che occupa (esercita sul bene poteri connessi al suo godimento) e/o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
3. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo c.d. abusivo.
4. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, che sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
5. Nell'ipotesi di detenzione di locali ed aree per un periodo inferiore a sei mesi dello stesso anno solare, il soggetto passivo resta il soggetto locatore dell'immobile, ovvero il titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sugli stessi, che potrà eventualmente inserire il costo del servizio nel contratto di locazione.

Art. 4 **Locali tassabili**

1. Sono oggetto di imposizione tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione, esistenti in qualsiasi costruzione sia essa infissa o solo posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Per "locali" si intendono anche, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono pertanto tassabili:
 - I vani principali delle abitazioni, ove per abitazioni si intendono gli immobili iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
 - I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda³, anticamera ecc.;
 - I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio eccetera;
 - I vani principali e accessori adibiti a studi professionali, all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;
 - I vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi,

² Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10156; Cass., Ordinanza 29 Settembre 2017, n. 22891.

³ Per veranda si intende il balconato chiuso con vetrata.

- caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;
- Tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
 - Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d’aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali, nonché centri di analisi, studi medici, odontoiatrici, veterinari (escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali);
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive, artigianali, commerciali **comprese nell’allegato B) che producono rifiuti urbani**;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi e idonei a produrre rifiuti⁴ (ad esclusione dei vani direttamente destinati alla celebrazione del culto);
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell’abitazione colonica.
3. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili (sia ad uso abitativo che non) dotati di mobilio e/o di allacci alle utenze (come energia elettrica, acqua, gas), anche se inagibili o inabitabili **nonché gli immobili privi di allacci e utilizzabili come deposito o magazzino o rimessa di autoveicoli**.
 4. Resta a carico del contribuente l’onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l’obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell’immobile, fatta eccezione per il caso in cui, a seguito della cessazione, l’immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.
 5. Non sono oggetto di imposizione **le superfici di lavorazioni industriali, nonché** i locali o quella parte di essi ove si producono continuativamente e prevalentemente rifiuti speciali, tossici o nocivi, definiti tali da apposito codice CER, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, che devono dimostrare l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La tassa è determinata sulla parte della superficie ove vi è la produzione di rifiuti solidi urbani.
 6. Le esenzioni previste per i locali tassabili sono disciplinate negli articoli che seguono.

Art. 5

Aree scoperte tassabili

1. Sono considerate aree scoperte tassabili le superfici operative, considerate tali le aree sulle quali si svolge un’attività propria, indipendentemente dalla circostanza che sia simile o differente rispetto a quella svolta nel locale tassabile; pertanto possiedono una autonoma potenzialità alla produzione di rifiuti.
2. Sono imponibili:
 - Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all’aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
 - Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, nonché, l’area scoperta destinata a servizio degli impianti, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati, come ad esempio l’area per il cambio di olio; non sono tassabili le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso se perimetrare con recinzione visibile in muratura, rete metallica non inferiore a metri 1,50 in altezza, grate metalliche fissate al suolo o sormontanti muri d’ambito di altezza complessiva pari a metri 1,50; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli

⁴ Cfr. Corte di Cassazione, n. 8087/2020;

automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
 - Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani;
 - Le superfici antistanti gli stand espositivi nei mercati in corrispondenza della relativa copertura con tettoie o simili;
 - I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali ad esempio i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi realizzati su aree pubbliche e date in concessione a privati. Non rientrano in tali fattispecie i parcheggi di abitazioni private e **quelli dedicati dalle attività produttive ai propri dipendenti** che sono invece esenti dal pagamento della tassa;
3. Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale, come le aree scoperte operative degli opifici **industriali**.

Art. 6

Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti

1. Sono soggette al tributo anche i locali e le aree non utilizzate ma che risultino, comunque, essere predisposte all'utilizzo.
2. Sono considerati predisposti all'utilizzo le aree e i locali dotati di arredamento, di allacciamento alle utenze elettriche, gas, acqua, di impianti e attrezzature, ovvero qualora risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione all'esercizio di un'attività nei locali e nelle aree medesime.
3. Resta comunque a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso dei locali e delle aree con obiettive condizioni che ostano alla produzione di rifiuti, come: natura e assetto delle superfici che ne determinano l'impraticabilità; interclusione al passaggio; altezza dei locali non superiore ad 1,50 m; non presidiati o a ciclo chiuso; assenza di allacci ai servizi a rete.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
6. Il Comune si riserva di valutare l'inidoneità alla produzione di rifiuti di locali ed aree **dichiarata** dal contribuente.

Art. 7

Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è svolta un'attività economica e professionale, il tributo è commisurato con applicazione della tariffa prevista per ogni singola fattispecie sulla superficie a tal fine utilizzata.

CAPO II – RIFIUTI

Art. 8

Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, **salvo quanto previsto nel successivo art 12 bis.**
2. Il servizio è disciplinato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni previste nel presente regolamento, nonché da ogni norma regolamentare del Comune, che disciplina il ciclo di gestione dei rifiuti.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art 183 c. 1, lett. b-ter) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A) prodotti dalle attività riportate nell'allegato B);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d), e).
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis⁵ del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

⁵ Art. 184-bis 1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, così come definiti ed individuati, è sottratto alla privativa comunale e devono obbligatoriamente essere smaltiti dal produttore in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo. I produttori di tali rifiuti dovranno fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile, così come meglio specificato nell'articolo all'uopo dedicato.

Art. 9

Rifiuti sanitari non pericolosi

1. Sono urbani i rifiuti non pericolosi provenienti dall'esercizio di attività sanitarie, quali:
- Rifiuti derivanti dalla preparazione di pasti provenienti dalla cucina e dall'attività di ristorazione;
 - Residui di pasti provenienti dai reparti di degenza, esclusi quelli dei reparti dedicati a patologie infettive;
 - Vetro;
 - Carta;
 - Cartone;
 - Plastica;
 - Metalli;
 - Imballaggi primari e secondari;
 - Lenzuola monouso;
 - Spazzatura in senso generico;
 - Indumenti monouso;
 - Rifiuti provenienti da attività di giardinaggio;
 - Assorbenti igienici anche non puliti non provenienti da reparti di degenza per la cura di patologie infettive;

provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Art. 10 **Rifiuti cimiteriali**

1. Sono considerati urbani i rifiuti provenienti da attività cimiteriali, come:
 - Materiali lapidei;
 - Materiali inerti (pietrisco, sabbia, ghiaia);
 - Terre di scavo, smurature e similari;
 - Oggetti metallici contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, o asportate prima di tali processi;
 - Ogni altro rifiuto proveniente da tale attività.
2. La gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti cimiteriali avviene nel rispetto delle modalità disciplinate dal D.P.R. 15.07.2003, n.254.

Art. 11 **Imballaggi**

1. L'imballaggio è il prodotto composto da materiali di diversa natura adibito al contenimento, alla protezione, alla manipolazione, alla presentazione e alla consegna di determinate merci che vanno dalle materie prime al prodotto finito. Sono imballaggi anche gli articoli a perdere che sono utilizzati per le medesime finalità.
2. L'imballaggio si distingue in:
 - Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: concepito come unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; tale tipo di imballaggio è il rifiuto che maggiormente proviene dagli insediamenti abitativi;
 - Imballaggio multiplo o secondario: concepito per raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venduto all'utente o al consumatore finale, o che venga utilizzato solo per meglio disporre le unità di vendita. Questa tipologia di imballaggio se rimosso dal prodotto non ne altera le caratteristiche; è un rifiuto che proviene dagli insediamenti abitativi e da superfici di attività economiche (per esempio i cartoni contenenti diverse bottiglie di latte o acqua);
 - Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: concepito in modo da evitare o agevolare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi secondari, nonché di evitare danni connessi al trasporto; sono esclusi da questa categoria i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. Tale tipo di imballaggio è un rifiuto che proviene maggiormente dalle superfici di attività economiche (per esempio scatolone che contiene più cartoni che raggruppano bottiglie di latte).
3. Il costo per lo smaltimento degli imballaggi è ripartito tra i produttori (fornitori, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti) e gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni).
4. E' vietato:
 - Lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - Il conferimento nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualunque natura. Gli imballaggi secondari che non vengono restituiti agli utilizzatori – come definiti al comma precedente – dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio di smaltimento urbano in regime di raccolta differenziata⁶
5. Non sono gestiti in regime di privativa gli imballaggi **non compresi nell'allegato A**).

⁶ Corte di Cassazione Sentenza 9 Giugno 2017, n.14414.

Art. 12
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) **le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.**
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (UE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (UE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
 - e) **sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.**

Art. 13
Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. **Sono esclusi dal tributo i locali e le aree operative per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.**

2. **Le utenze non domestiche che intendono conferire la totalità dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero, sono esentate dal pagamento della componente variabile della tariffa.**
3. **Per “recupero” si intendono tutte le operazioni che permettono di riutilizzare per uno stesso scopo prodotti che non sono ancora diventati rifiuti.**
4. **Al fine di ottenere l'esenzione di cui ai commi precedenti, le utenze non domestiche interessate devono comunicarlo al Comune e all'affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indicato, entro il 31 maggio di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice CER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.**
5. **Le utenze non domestiche che intendono usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 settembre con effetti dall'anno successivo, al Comune e all'affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità, ai tempi e ai costi di svolgimento del servizio.**
6. **Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'utenza non domestica di cui al comma 2 deve comunicare al Comune e all'affidatario del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti avviati a recupero dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo.**
7. **Nel caso in cui l'Ente, a seguito di verifica delle denunce e/o comunicazioni obbligatorie, dovesse riscontrare gravi inadempienze nelle suddette dichiarazioni, provvederà ad annullare l'agevolazione di non applicazione della quota variabile e al conseguente recupero delle somme non versate a detto titolo.**

CAPO III – RIFIUTI SPECIALI

Art. 14

Determinazione della superficie tassabile

1. **La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, sino al completamento delle procedure di allineamento tra i dati catastali di tali unità immobiliari, i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; a seguito di tale allineamento la superficie catastale per il calcolo della TARI, pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, decorrerà dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta attuazione delle procedure innanzi descritte.**
2. **La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo (escluse scaffalature e pedane che sono invece comprese nelle superfici tassabili). Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.**

3. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di rifornimento, individuata dalla proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
8. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categoria A), può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
9. Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova di una diversa consistenza della superficie utile ai fini della determinazione della tassa dovuta.

Art. 15

Produzione di rifiuti speciali – Riduzioni di superficie

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - d) Le superfici destinate ad uso magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semi lavorati.⁷
3. Qualora sulla stessa superficie vengano prodotti sia rifiuti pericolosi o speciali, che rifiuti urbani, il tributo deve essere versato in ragione della superficie di produzione (ad es. ufficio o locali di vendita per imprese agroalimentari).
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al

⁷ cfr. Corte di Cassazione, sentenza 14.09.2018, n. 33425

pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE-INCISIONI	20%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE-VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE- PRODUZIONE DI CERAMICHE-SMALTERIE	20%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI-GOMMISTI-ELETTRAUTO	20%
CASEIFICI-AZIENDE PRODUTTRICIDI VINO E BEVANDE	5%
ROSTICCERIE – PASTICCERIE	5%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	10%
LAVANDERIE E TINTORIE	10%
PRODUZIONE DI CARPENTERIA METALLICA	20%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
LABORATORI FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFICI	5%
ALLESTIMENTI PUBBLICITARI-INSEGNE-VETRORESINE	10%
MACELLERIE-PESCHERIE	10%
PARRUCCHIERI	10%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI – LABORATORI RADIOLOGICI ODONTOTECNICI -LABORATORI DI ANALISI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	15%
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE COMPONENTI EDILI: AREE SCOPERTE	10%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono, a pena di decadenza:
- Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - Comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.⁸

Art. 16

Gestione rifiuti urbani avviati al riciclo

- La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
- Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze nuove da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta con la seguente graduazione:
 - riduzione tariffaria del 20% per produzione di rifiuti avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;
 - riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - riduzione tariffaria del 40% per produzione di rifiuti avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;
- La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg. Rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{sup.tassabile}} * 100$$
- Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune, corredata da una dichiarazione che attesti le quantità ed i rifiuti avviati a riciclo e dalle copie dei contratti, delle fatture, dei formulari.

⁸ cfr. Cassazione ordinaria 28 Settembre 2017, nr. 22891.

CAPO IV – TARIFFA

Art. 17

Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.⁹
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dal presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 19. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 18

Istituzioni scolastiche statali

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARI per le scuole di ogni ordine e grado, (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è il MIUR che stanziava in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Tale disposto trova applicazione solo per le scuole statali e non per quelle private o gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubbliche; queste ultime sono soggetti passivi TARI e pertanto tenuti al pagamento del tributo direttamente con fondi propri.¹⁰

Art. 19

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n.36 (costi dello smaltimento dei rifiuti in discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato a norma dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).

⁹ Corte di Cassazione, Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17219;

¹⁰ Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25526;

3. Il PEF comprende, in particolare, i costi individuati sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, riferiti al perimetro gestionale comprensivo di:
 - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
4. Il gestore predispone annualmente il PEF, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredato da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
5. L'Ente territorialmente competente procede alla validazione e alla trasmissione del PEF all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che provvede alle attività di verifica e approvazione definitiva del PEF.

Art. 20

Articolazione delle tariffe del tributo

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura determinata dall'ambito di riferimento.

Art. 21

Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 22

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come per esempio colf, badanti ecc...che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati non presenti nel nucleo familiare, i membri temporaneamente domiciliati altrove, (per motivi di studio, lavoro, salute ecc...) per un periodo superiore a 183 giorni, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (nell'ipotesi di assenza per motivi di studio o di lavoro, ad esempio, deve essere prodotto il contratto di locazione registrato riferito all'immobile a tal fine occupato, oltre a certificazione dello stato di studente o lavoratore).
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, i box privati, o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se detenute da persona fisica non residente, che non conduce utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non di residenza.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica è quello risultante durante l'anno all'Anagrafe del Comune, tenendo quindi conto delle variazioni del nucleo familiare intervenute durante l'anno.
7. Agli alloggi e relative pertinenze sfitti, diverse da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione si considera un unico occupante. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000.

Art. 23

Tariffe per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 24
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

CAPO V- RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 25
Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 26
Riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche, per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del **10%**;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, riduzione del **15%**;
 - c) utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica: riduzione del **60%**;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, riduzione del **30%**, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - e) **Il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano**

titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

- f) fabbricati rurali ad uso abitativo, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU): riduzione del **30 %**;
- g) in caso di adozione di un cane munito di microchip da canili autorizzati e convenzionati con il Comune: riduzione del **30%**. Per averne diritto il possessore del cane ogni anno deve presentare un certificato rilasciato da un veterinario dell'ASL che ne certifichi l'esistenza in vita. La riduzione sarà concessa proporzionalmente al periodo di possesso in riferimento all'anno di competenza;
- h) i pubblici esercizi destinati ad attività di bar, rivendita, tabacchi e lotterie, pub che optano per la non presenza di apparecchiature con vincite in premi e/o in danaro: riduzione del **30 %**;
- i) il tributo è dovuto nella misura del 20% per i locali permanentemente utilizzati da Enti senza scopo di lucro, per le finalità di accoglienza e formazione nonché per finalità di carità e sostegno per le persone svantaggiate.
Il restante 80% del tributo è applicato nella misura corrispondente alla percentuale ottenuta dal rapporto tra i ricavi assoggettati ad imposizione diretta ed i ricavi non assoggettati alla suddetta imposizione.
Nel caso di Enti aventi sedi anche fuori del territorio comunale, ai fini dell'applicazione del secondo periodo della presente lettera h), è necessario che gli Enti stessi producano documentazione contabile idonea a ricollegare i ricavi prodotti ad ogni singola sede.
- j) nel primo anno di attività alle imprese, che avviano nuove attività assumendo nell'anno di competenza nuovo personale a tempo indeterminato con esclusione dall'agevolazione ai titolari o soci di imprese di nuova costituzione che abbiano cessato attività imprenditoriali nel semestre precedente alla costituzione della nuova attività previa esibizione del libro matricola: riduzione del **50%**;
- k) nei primi tre anni di attività alle attività commerciali ed artigianali di nuova costituzione presso il centro antico di Bitonto (così come perimetrato ex delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 22.11.2012), avviate successivamente all'entrata in vigore del regolamento denominato "DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NELL'AMBITO DEL CENTRO ANTICO: riduzione del **50%** della tassazione prevista;
- l) per le aree scoperte operative dei frantoi, è prevista una riduzione del **75%** della loro estensione, in ragione dell'utilizzo non continuativo e prevalente nel corso dell'anno; a tal proposito il comune si riserva il potere di richiedere documentazione finalizzata alla concessione dell'agevolazione;
- m) Per le aree utilizzate dalle attività di logistica e trasporti è prevista una riduzione del **30%**;
- n) Per le aree utilizzate dalle attività di autorimessa è prevista una riduzione del **50%**.

- 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera b) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 3. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, si dovrà provvedere al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
- 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- 5. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) I locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza, o inagibili) o per l'uso cui sono stabilmente destinate (superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività ginniche che non comportino rifiuti in quantità apprezzabile, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, forni di cottura come quelli dei panifici/pizzerie, saune, limitatamente alla superficie destinata a tale attività, ecc...)
 - b) I locali che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, in stato di degrado, non arredati e privi di suppellettili; alloggi con interventi di ristrutturazione che li rendono né agibili, né abitabili limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, da comprovare con apposita documentazione, quale ad esempio il certificato reso dai soggetti gestori delle utenze domestiche attestante la cessazione della fornitura per l'immobile per il quale si richiede l'esenzione;
 - c) Locali di civile abitazione che sono posti interamente in ristrutturazione e i cui detriti o materiale di cantiere vengono consegnati alle ditte/imprese addette ai lavori;
 - d) i locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune;
 - e) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - f) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune;
 - g) le istituzioni di assistenza e beneficenza erette in Enti Morali che effettuano ricoveri, cure e servizi assistenziali gratuiti;
 - h) i locali e le aree attigue a luoghi di culto dove si svolgono attività sociali e a favore della gioventù senza scopo di lucro;
 - i) I fabbricati rurali strumentali per scopi agricoli ed attività connesse, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU)
 - j) Esenzione totale, relativamente all'immobile adibito all'attività commerciale od artigianale situati in zone precluse al traffico, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, Legge n. 549/95), e proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori;
 - k) Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in case di riposo, istituti assistenziali e/o sanitari e non locate o comunque non utilizzate.
 - l) Immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data dell'evacuazione;
 - m) Aree nelle quali si svolge la sola attività sportiva.
6. L'esenzione è concessa, a pena di decadenza, su domanda dell'interessato, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.¹¹

¹¹ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza nn. 14040, 15481 e 7414 del 2019.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, e agli articoli all'uopo dedicati presenti nel regolamento.
8. La dichiarazione avente ad oggetto l'istanza di riduzioni o esenzioni di cui al presente articolo, deve essere presentata entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 27

Agevolazione ed esenzioni per condizioni economiche

1. Sono esentati dal tributo i soggetti che versino nelle seguenti condizioni economiche e sociali:
 - a) i titolari esclusivamente di assegno sociale o di pensione al minimo, anche se si tratta di pensione di reversibilità, erogata dall'INPS;
 - b) le persone assistite in modo permanente dal Comune;
 - c) Il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 3.000,00, **a condizione che occupi un'abitazione con massimo n. 2 pertinenze, in proprietà o usufrutto o locazione o comodato, adibita ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale;** a tal proposito non rappresenta causa di esclusione da tale agevolazione la proprietà, o la titolarità di diritti reali di godimento **di fabbricati con rendita catastale complessiva, riferita alla singola quota nell'ipotesi di contitolarità, fino ad € 150,00** e di terreni agricoli con reddito dominicale complessivo, riferito alla singola quota nell'ipotesi di contitolarità, fino ad € 30,00;
 - d) Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 8.000,00, a condizione che occupi un'abitazione con massimo n. 2 pertinenze, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale; a tal proposito non rappresenta causa di esclusione da tale agevolazione la proprietà, o la titolarità di diritti reali di godimento **di fabbricati con rendita catastale complessiva, riferita alla singola quota nell'ipotesi di contitolarità, fino ad € 150,00** e di terreni agricoli con reddito dominicale complessivo, riferito alla singola quota nell'ipotesi di contitolarità, fino ad € 30,00.
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 6.000,00 e con ISR non superiore a **€ 6.000,00** a condizione che occupi un immobile con massimo n. 2 pertinenze, in proprietà o usufrutto o locazione, adibito ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale; a tal proposito non rappresenta causa di esclusione da tale agevolazione la proprietà, o la titolarità di diritti reali di godimento **di fabbricati con rendita catastale complessiva, riferita alla singola quota nell'ipotesi di contitolarità, fino ad € 150,00** e di terreni agricoli con reddito dominicale complessivo, riferito alla singola quota nell'ipotesi di contitolarità, fino ad € 30,00: riduzione del **20%**;

- b) nucleo familiare composto da pensionati a qualunque titolo, ovvero da un pensionato con coniuge a carico e/o prole in stato di disoccupazione o inoccupazione, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 6.000,00, a condizione che occupi un immobile con massimo n. 2 pertinenze, in proprietà o usufrutto o locazione, adibito ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri immobili su tutto il territorio nazionale; a tal proposito non rappresenta causa di esclusione da tale agevolazione la proprietà, o la titolarità di diritti reali di **godimento di fabbricati con rendita catastale complessiva, riferita alla singola quota nell'ipotesi di contitolarità, fino ad € 150,00** e di terreni agricoli con reddito dominicale complessivo, riferito alla singola quota nell'ipotesi di contitolarità, fino ad € 30,00: riduzione del **50%**;
- c) soggetti in situazioni di handicap, con carattere di permanenza e con invalidità al 100% con accompagnamento e con reddito ISEE relativo all'anno precedente inferiore o uguale ad euro 7.000,00: riduzione del **20%**;
3. Le agevolazioni, di cui al presente articolo, devono essere richieste annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, anche a mezzo CAAF che rilascia contestualmente il modello ISEE, entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello per il quale la richiesta viene formulata, consegnando tutta la documentazione utile al riconoscimento della stessa. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. La riduzione è conteggiata a conguaglio.
4. In caso di variazione del nucleo familiare intervenuta in corso d'anno, l'agevolazione viene applicata per il periodo in cui vi è coincidenza tra il numero di componenti il nucleo familiare desunto dall'anagrafe e quello riportato nell'attestazione ISEE.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione altresì agli eredi del coniuge defunto non assegnatari dell'immobile adibito ad abitazione del coniuge convivente more uxorio, al coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che resta nella disponibilità dell'altro coniuge, purché non siano titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su ulteriori immobili rispetto a quello che rappresenta la propria abitazione principale e a quello sul quale hanno quote di proprietà o di diritti reali di godimento, che restano nella disponibilità del coniuge superstite o del coniuge assegnatario della casa coniugale.

Art. 28

Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Ai contribuenti titolari di utenze domestiche servite dal sistema di raccolta "porta a porta" sarà riconosciuta annualmente una riduzione pari al 10% della parte variabile della tariffa applicata, qualora avranno conseguito i seguenti risultati trimestrali rilevati dal gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani attraverso apposito sistema di lettura:

ORGANICO: minimo 36 conferimenti conformi

VETRO/PLASTICA: minimo 10 conferimenti conformi

CARTA: minimo 5 conferimenti conformi.

Il presupposto per il riconoscimento della riduzione è rappresentato dal conseguimento dei suddetti risultati in ognuno dei 4 trimestri dell'anno. La suddetta riduzione sarà concessa d'ufficio dal Servizio Tributi e Fiscalità Locale del Comune, sulla base di apposita attestazione che sarà fornita al Comune dal gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio al quale si riferisce l'imposizione tributaria. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente comma sarà applicata sul tributo relativo all'esercizio successivo.

Art. 29

Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA). In assenza della predetta documentazione, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.
3. Si applica il secondo comma dell'articolo 26.

Art. 30

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente.
2. Qualora da controlli effettuati dal Servizio Tributi risultassero inadempimenti in merito agli obblighi tributari comunali relativi alle annualità pregresse, sarà fatto divieto di applicazione di qualsivoglia agevolazione (esenzioni e riduzioni) prevista dal presente regolamento per l'annualità d'imposta in corso.

Art. 31

Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli, ad esclusione di quelle previste per limiti di reddito, resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 32

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui

all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. **A far data dall'anno d'imposta 2021, il tributo giornaliero non si applica ai casi di occupazione temporanee delle aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'articolo 1, commi 838 e 842, legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

Art. 33

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

CAPO VI

VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 34

Avviso di pagamento – Versamento

1. Il Comune predispone ed invia, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica certificata, domicilio digitale, un avviso di pagamento TARI.
2. L'avviso contiene l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento. Lo stesso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal Contribuente.
3. Il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle tariffe ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare, anche in caso di mancato recapito dell'avviso.
4. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito e delle informazioni previste dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31.10.2019 e s.m.i..
5. Il Comune riscuote il tributo comunale suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate e nelle date, annualmente deliberate dal Consiglio Comunale. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione.
6. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il versamento del tributo può essere effettuato avvalendosi del modello F24 ed attraverso gli strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione dalla piattaforma nazionale dei pagamenti (PagoPa), anche tramite il portale "Bitonto Digitale".
8. Il pagamento del tributo provinciale (c.d. TEFA) viene riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall'Agenzia delle Entrate all'ente beneficiario.
9. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire

la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale tassa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.

10. Nell'ipotesi di mancato, parziale o tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni previste nella sezione all'uopo dedicata nel presente regolamento.

Art. 35

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali integrati – parti comuni

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 36

Pluralità di attività

1. Qualora sulle stesse superfici siano svolte attività differenti e condotte da soggetti distinti, il pagamento del tributo deve essere effettuato in considerazione delle seguenti fattispecie:
 - Superfici fisicamente separate o ben individuabili: ogni contribuente paga sulla base della superficie esclusivamente detenuta. Non si configura in tale ipotesi una obbligazione solidale;
 - Superfici utilizzate in comune "complementari": ogni contribuente a seguito di una suddivisione proporzionale alla quota individuale paga sulla base della superficie individuata. Nell'ipotesi di mancato pagamento dell'intero sussiste un addebito solidale.

CAPO VII

DICHIARAZIONE O DENUNCIA

Art. 37

Obblighi di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) il numero ed i dati identificativi degli occupanti per le utenze domestiche;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - e) i dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti o da altro componente nucleo familiare e, nel caso di non residenti, dall'occupante e/o detentore a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge, come il rappresentante legale;

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Il proprietario non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione nel momento in cui il detentore dell'immobile cessa la conduzione.

Art. 38

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di attivazione/variazione/cessazione delle utenze TARI deve essere presentata entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo al verificarsi del presupposto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione avente ad oggetto la domanda di riduzioni o esenzioni deve essere presentata entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ditta individuale, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - l'indirizzo PEC;
 - l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali, corredata di relativa planimetria in scala sottoscritta da tecnico abilitato.

6. La dichiarazione, redatta su modelli predisposti dal Comune e da questo resi disponibili presso gli uffici o sul sito istituzionale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale, o inviata a mezzo posta elettronica certificata. L'ufficio competente rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di invio da parte del contribuente. Il Comune nell'ottica di una maggiore e fattiva collaborazione con il contribuente ha istituito un servizio di invio on line della denuncia mediante accesso al Portale comunale, sezione: "Bitonto Digitale". Da tale link, avvalendosi dello SPID o delle credenziali di accesso rilasciate dal Comune, si può accedere alla propria posizione contributiva. Le credenziali possono essere rilasciate dal Servizio Tributi, ovvero possono essere richieste on line con una procedura guidata, presente sempre nella sezione innanzi richiamata. Ottenute le credenziali e dopo aver avuto accesso alla propria posizione, è possibile richiedere, sempre on line un "Codice Dispositivo" utile per firmare digitalmente le dichiarazioni da inviare, se non si dispone di una firma digitale. Per la compilazione e l'invio della dichiarazione TARI si deve accedere alla sezione "Dichiarazioni e Istanze". Al momento dell'invio il sistema rilascia al contribuente un documento di sintesi indicante le generalità della dichiarazione e l'ora e il giorno di spedizione, che fa fede ai fini della tempestività dell'adempimento nei confronti dell'ente. Il contribuente riceve di ritorno il protocollo attribuito alla denuncia dall'ufficio competente di convalida della stessa.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

CAPO VIII CONTROLLI - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 39 Disciplina dei controlli

1. Mediante motivato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica esecutivo il Comune provvede:
 - a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - al recupero dell'omesso o parziale versamento del tributo;
 - ad applicare le sanzioni (ove previste), gli interessi, gli oneri e le spese di riscossione collegate al tributo in accertamento.
1. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione, comunque prevista, è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti, ai sensi degli artt. 1, comma 87, della legge 549/1995 e 3, D.Lgs. n. 38 del 1993. Tali atti possono altresì essere sottoscritti con firma

digitale o con firma elettronica qualificata in caso di recapito a mezzo posta elettronica certificata.

2. Il Comune provvede alla notifica degli avvisi di accertamento entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati¹², a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite di soggetto abilitato, o con posta elettronica certificata a tutti i contribuenti che hanno eletto domicilio digitale o che hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale, nel rispetto delle norme del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente devono essere irrogate o contestate le sanzioni amministrative tributarie. Le stesse possono essere irrogate al contribuente contestualmente agli avvisi di accertamento suddetti, con applicazione dei relativi interessi e delle spese di notifica e di riscossione¹³.
4. L'avviso di accertamento deve contenere:
 - Gli estremi identificativi del contribuente destinatario dell'atto;
 - Gli estremi identificativi degli atti determinativi della pretesa tributaria;
 - Gli elementi di fatto cui si riferisce la pretesa tributaria;
 - Le tariffe e le aliquote applicate;
 - L'ammontare delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi, spese, maggiorazione, ed ogni altro elemento utile all'individuazione del totale dovuto;
 - Indicazione del responsabile del procedimento;
 - Termini e modalità di presentazione del ricorso/reclamo/mediazione;
 - Indicazione del termine di 60 giorni per usufruire del pagamento della sanzione in misura ridotta, ove previsto dalla legge;
 - Estremi della notifica;
 - Sottoscrizione del funzionario responsabile della gestione delle attività di riscossione, accertamento e contenzioso del tributo;
 - L'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati nell'avviso di accertamento, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, all'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie";
 - L'indicazione che l'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - L'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e/o dell'ingiunzione fiscale, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
5. Il contenuto dell'avviso di accertamento di cui al punto precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi della disciplina relativa all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dell'art. 42 e seguenti del presente regolamento, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.
6. Il funzionario responsabile avrà cura di assumere tutte le iniziative utili al potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate, ecc..

¹² Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296;

¹³ Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296 – Art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono anche come dichiarazioni per le annualità successive a quelle oggetto di recupero.

Art. 40

Poteri istruttori dell'ente e accertamento in base a presunzioni semplici

1. Per l'espletamento dell'attività di controllo, gli uffici competenti, possono esercitare i poteri istruttori volti a chiarire la posizione tributaria del cittadino.
2. Gli uffici competenti al fine dell'esercizio di tali poteri istruttori, con atto motivato, possono:
 - a) Invitare i cittadini a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.
 - b) Inviare ai cittadini questionari, redatti su appositi stampati, relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati. I questionari dovranno essere restituiti compilati nel termine di 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancata restituzione o compilazione, o qualora questa ultima sia incompleta o infedele trova applicazione la sanzione amministrativa come risultato del combinato disposto degli articoli di cui al presente Titolo.
 - c) Invitare i cittadini ad esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.
3. Qualora il cittadino non fornisca, nei termini, i dati e le notizie richieste, ovvero non presenti gli atti richiesti, l'Amministrazione può procedere ad effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici, aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 c.c., tra le quali¹⁴:
 - Rilevazioni per analogia: determinazione della superficie di un locale sulla base delle dimensioni di un altro locale soprastante o sottostante o adiacente (si pensi alle ville a schiera);
 - Rilevazioni induttive: determinazione della superficie sulla base delle dimensioni esterne del fabbricato.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di contestare le conclusioni a cui è giunto il Comune fornendo prova contraria.

Art. 41

Procedura di notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al cittadino, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale o con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 6, comma 1-*quater*, del D.lgs. n. 82/2005 (CAD) all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero avvalendosi dell'ufficiale giudiziario e/o del messo comunale appositamente nominato con provvedimento formale dal Responsabile del Servizio Tributi e Fiscalità Locale, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 137 codice di procedura civile e 60 D.P.R. n. 600/1973.
2. Se il cittadino è presente di persona presso i locali dell'ufficio comunale, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. La notifica degli atti impositivi si ritiene efficace e quindi interrompe i termini di decadenza, per la Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questa compie tutte le formalità prescritte dalla legge e poste a suo carico, che si esauriscono nella consegna degli avvisi al soggetto competente alla notifica. La data di ricezione degli atti impositivi è rilevante per il contribuente/destinatario,

¹⁴ Art. 1, comma 694, legge n. 147/2013;

decorrendo da essa i termini per effettuare il pagamento, per attivare gli istituti deflattivi del contenzioso e il giudizio di impugnazione dell'atto ricevuto.

4. Per la notifica degli atti impositivi, degli atti di invito al pagamento e di quelli relativi alle procedure esecutive delle entrate tributarie ed extratributarie il comune può avvalersi di più messi notificatori nominati con provvedimento formale dal funzionario responsabile dell'ufficio competente, nel rispetto delle procedure di cui al comma 158 dell'art. 1 della l. 296/2006.

CAPO IX ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 42 Oggetto

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del Contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento, con conseguente rideterminazione del dovuto.

Art. 43 Ambito dell'adesione

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, esulando dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Art. 44 Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile da parte del contribuente, né integrabile o modificabile da parte del Comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del Comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto, fatta eccezione per i casi in cui il Comune venga a conoscenza di elementi tali da determinare un diverso importo del dovuto rispetto a quello emerso nel corso del procedimento con adesione.
2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né ai fini extratributari.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto per legge.

Art. 45 Attivazione della procedura su iniziativa del Comune – Invito a comparire

1. Nella sola ipotesi in cui l'accertamento è fondato su prove di natura presuntiva, il Comune può¹⁵ invitare il contribuente a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata almeno 30 giorni prima della data fissata, contenente:
 - Il giorno, l'ora e il luogo dell'incontro;

¹⁵ Si tratta di una facoltà rimessa esclusivamente alle determinazioni dell'ufficio, poiché il Comune ha facoltà di disciplinare l'istituto dell'accertamento con adesione nel pieno esercizio della potestà regolamentare, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, senza alcun obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 26579/2018, in continuità con i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823/2015);

- Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento;
 - Il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione, le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
 - I motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte.
2. Qualora il contribuente aderisca ai contenuti dell'invito, ovvero alla determinazione del dovuto operata dall'ufficio, deve darne comunicazione allo stesso ufficio che ha emesso l'atto e versare le somme così come determinate dell'ufficio. Tale definizione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto per legge.
 3. All'adesione che interviene successivamente trova applicazione quanto stabilito negli articoli seguenti. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte in ragione di quanto disposto dal comune negli articoli seguenti, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. Il piano di rateazione può essere comunque meglio definito con il Servizio Tributi.
 4. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, il comune provvederà al recupero coattivo dell'intera somma senza la necessità di notificare un ulteriore avviso.

Art. 46

Richiesta di rinvio e mancata comparizione del Contribuente

1. Il Contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il Comune fissa una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo. E' fatto salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del Contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il Contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.
- 3.

Art. 47

Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e Contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima saranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro, ovvero concordate telefonicamente e confermate a mezzo email o posta elettronica certificata.

Art. 48

Attivazione della procedura su iniziativa del Contribuente

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, non preceduto dal suddetto invito a comparire, il Contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione (60 giorni), con consegna diretta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, un'istanza di accertamento con adesione in carta semplice, con indicazione di un recapito anche telefonico o e.mail. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
3. Il Comune risponde alla richiesta del Contribuente, con invito a comparire che può essere recapitato o formulato telefonicamente o a mezzo di posta elettronica (e-mail o p.e.c.), entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Art. 49

Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal Contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto occorre indicare:
 - La motivazione dell'accertamento;
 - L'ammontare dell'imposta, delle sanzioni, degli interessi e delle spese dovute;
 - La modalità di pagamento prescelta (rateale o in un'unica soluzione).
3. Il Comune è tenuto a dare comunicazione scritta al Contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione, qualora questo non sia già presente nell'atto definito.

Art. 50

Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, il contribuente potrà beneficiare di un piano di rateazione che dovrà essere comunque richiesto prima della definizione del procedimento, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 65.
3. L'importo della prima rata dovrà essere versato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il Contribuente deve, entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento, consegnare al Comune l'attestazione di versamento e il Comune rilascerà copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento in scadenza anche di una sola delle rate di cui ai commi precedenti, decadrà dal beneficio accordato e sarà tenuto ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento di tutto quanto dovuto, comprensivo dei relativi interessi e delle spese.
6. Nell'ipotesi di mancato pagamento il comune dà avvio alle procedure di recupero coattivo disciplinate negli appositi articoli e senza necessità di un ulteriore avviso.

Art. 51

Perfezionamento dell'adesione ed esclusione

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto, ovvero con il versamento della prima rata.
2. Il procedimento descritto nel presente capo è inapplicabile alle attività accertative che scaturiscono dall'omesso o parziale versamento del tributo dovuto sulla base dei dati indicati nella dichiarazione/denuncia, nonché a quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o inesatta risposta a richieste formulate dall'ufficio.

CAPO X AUTOTUTELA

Art. 52

Annullamento e rinuncia agli atti in autotutela

1. A fine di evitare un danno ingiusto al Contribuente/Cittadino e per motivi di opportunità, il comune ha il potere, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al soggetto passivo per motivi non formali, di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi, e di rinunciare all'imposizione, nei casi in cui l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione derivi dalle seguenti situazioni:
 - a) Violazione del Regolamento;
 - b) Violazione di legge, nel rispetto dell'autonomia costituzionale degli art. 114 e 118 Cost.;
 - c) Manifesta irragionevolezza per disparità di trattamento;
 - d) Difetto di comunicazione e lesione della buona fede del Contribuente;
 - e) Lesione del legittimo affidamento del Contribuente;
 - f) Difetto di motivazione;
 - g) Errore di persona;
 - h) Manifesto errore logico o di calcolo;
 - i) Errore sul presupposto dell'imposta;
 - j) Doppia imposizione;
 - k) Mancata considerazione dei pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
 - l) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - m) Sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negata;
 - n) Errore materiale del Contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
 - o) Rinuncia all'imposizione da parte dell'amministrazione.
2. L'autotutela può essere esercitata in via del tutto autonoma d'ufficio o su istanza di parte, nelle forme e nei modi meglio di seguito specificati.
3. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
4. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
5. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

Art. 53

Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) La definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) Il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi d'ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità;
 - c) La pendenza di un giudizio, comunque inerente;
 - d) L'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.
2. Se sulla questione si è formato un giudicato sostanziale, ovvero sul ricorso presentato dal contribuente il giudice tributario si è pronunciato con decisione irrevocabile, l'annullamento è possibile solo per motivi di illegittimità diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.

Art. 54
Procedimento e iniziativa del contribuente

1. L'atto può essere annullato anche su iniziativa del contribuente.
2. L'istanza del contribuente non è soggetta al rispetto di forme particolari. Può essere trasmessa una semplice memoria in carta libera, che contiene un'esposizione dei fatti cui allegare la documentazione utile a comprovare le tesi sostenute.
3. Le domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al funzionario responsabile, e la presentazione delle stesse non sospende i termini per il pagamento e per la proposizione del ricorso.
4. L'istanza di parte non comporta alcun obbligo giuridico di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere l'attività di accertamento già iniziata.
5. Dell'annullamento o della rinuncia ad imposizione è data motivata comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato e all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
6. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

CAPO XI
DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 55
Materie oggetto dell'interpello

1. L'istituto dell'interpello consente al Contribuente di presentare istanza rivolta ad ottenere pareri circa la corretta applicazione di disposizioni tributarie rispetto a casi concreti e personali, in via preventiva.
2. Oggetto dell'interpello è la disciplina degli aspetti sostanziali, procedurali o formali del rapporto tra Amministrazione finanziaria e Contribuente, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni tributarie e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime
3. Sono esclusi dall'ambito di operatività dell'interpello tutte le istanze aventi ad oggetto riferimenti ad accertamenti tecnici¹⁶, e dunque tutte le operazioni connesse alla definizione e all'attribuzione della rendita catastale, quali il classamento, il calcolo della consistenza e l'estimo catastale in generale.

Art. 56
Soggetti legittimati a presentare l'istanza

1. Possono presentare istanza di interpello sia i contribuenti, sia quei soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso. Tra tali soggetti vi sono dunque: i richiedenti delle formalità ipotecarie e delle volture catastali; i notai e gli altri pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta; i coobbligati solidali (coloro per i quali è stata richiesta la formalità e la voltura e, nel caso di iscrizioni ipotecarie e rinnovazioni, i debitori contro cui è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca); il

¹⁶ Con riferimento D.M. n. 209/2001

legale rappresentante e da qualsiasi altro soggetto munito di procura speciale o generale secondo la vigente disciplina civilistica.

2. Sono esclusi i soggetti portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria, gli ordini professionali, fatta eccezione per le istanze che hanno ad oggetto questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati.

Art. 57

Presupposti per la presentazione dell'istanza

1. I presupposti per la presentazione dell'istanza di interpello sono:
 - a) Interesse personale del Contribuente a conoscere il trattamento fiscale di una determinata fattispecie concreta;
 - b) Anteriorità della presentazione dell'istanza di interpello, rispetto al comportamento fiscale rilevante o all'attuazione della norma tributaria oggetto di interpello;
 - c) Sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma tributaria indicata dal Contribuente.
2. L'assenza di uno solo di questi presupposti determina l'inammissibilità dell'istanza presentata dal Contribuente. I singoli casi saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte degli organi competenti.

Art. 58

Procedura

1. L'interpello si propone per mezzo dell'invio di un'istanza redatta in carta libera.
2. L'istanza deve essere presentata, agli Uffici competenti alla gestione delle entrate tributarie, nelle seguenti modalità:
 - Consegna a mano;
 - Spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento;
 - Posta Elettronica certificata;
 - Portale "Bitonto Digitale", accedendo nella propria posizione tributi e utilizzando la sezione dichiarazioni e istanze;
3. Qualora l'istanza pervenga presso un'Amministrazione incompetente questa la trasmetterà all'apposita Amministrazione competente.
4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:
 - Dati identificativi del Contribuente o del suo legale rappresentante, del suo domicilio o dell'eventuale domiciliatario presso cui effettuare le comunicazioni da parte dell'Amministrazione, con indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica;
 - Circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare;
 - Sottoscrizione del Contribuente o del suo legale rappresentante. In questo caso la mancata sottoscrizione è sanata se il Contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Amministrazione. In questo caso il termine entro il quale l'Amministrazione è tenuta a rispondere comincia a decorrere dalla data della sottoscrizione.
 - Il Contribuente deve indicare l'interpretazione normativa suggerita.
5. In presenza di una causa di inammissibilità l'istanza non produce gli effetti tipici dell'interpello e di conseguenza il silenzio dell'Amministrazione nei termini previsti non può essere considerato assenso.
6. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione che non sia in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante. Tale documentazione è utile al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie oggetto

dell'interpello, fatta salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti. Tale richiesta può essere effettuata una sola volta, al fine di evitare le lungaggini che tale procedura comporta, poiché, la stessa (eseguita nelle modalità prescritte per la risposta di cui al presente capo) interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, della documentazione integrativa. La spedizione di tale integrazione deve essere eseguita con le stesse modalità prescritte per l'interpello. Ulteriori inviti di integrazione non producono effetti sul decorso del termine fissato.

Art. 59 **Risposta ed effetti**

1. Il termine per la risposta all'istanza dell'interpellante è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora, su valutazione dell'Amministrazione competente, la risposta richieda un'istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga deve essere data notizia al Contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
2. Il termine assegnato per la risposta decorre:
 - Nel caso di consegna diretta, dalla data in cui l'istanza di interpello è assunta al protocollo dell'Amministrazione;
 - In caso di spedizione a mezzo servizio postale, dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l'istanza;
 - In caso di spedizione a mezzo posta elettronica, dalla data di accettazione dell'istanza;
 - Nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è sottoscritta;
 - Qualora l'Amministrazione interessata non sia autorizzata a rispondere, dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione competente;
 - Dalla data in cui l'Amministrazione competente riceve la documentazione integrativa richiesta al Contribuente.
3. La risposta scritta e motivata fornita dall'Amministrazione competente deve essere notificata all'interpellante, entro 90 o 120 giorni dalla data di ricezione dell'interpello.
4. La risposta può essere altresì comunicata all'interpellante nelle seguenti modalità:
 - Mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del Contribuente o di altro soggetto all'uopo indicato nell'istanza. La risposta si intende fornita alla data in cui il destinatario appone la firma sull'avviso di ricevimento;
 - Per via telematica, al recapito p.e.c. o e-mail indicato nell'istanza. In tal caso l'Amministrazione dovrà conservare la documentazione comprovante la data in cui la risposta si intende fornita ossia la data di inoltro della comunicazione.
5. La risposta dell'Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al solo richiedente.
6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del precedente comma, è nullo.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del Contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'Amministrazione oltre i termini indicati.
8. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal centoventesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
9. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del Contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito. Nel caso di omessa risposta si intende, infatti, che l'Amministrazione concorda con la soluzione prospettata dal Contribuente. Di conseguenza eventuali atti di accertamento emessi in difformità da detta soluzione sono nulli.

10. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Pertanto, il contribuente/cittadino non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza (ad esempio presentazione delle dichiarazioni, ecc.) alla data in cui l'ente avrà risposto all'interpello.

CAPO XII SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO

Art. 60 Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione di pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 61 Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione

1. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
2. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
3. I soggetti occupanti l'immobile sono solidalmente responsabili per il pagamento della sanzione.
4. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
5. Quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 62 Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate contestualmente agli atti impositivi di contestazione della violazione, e pertanto ne seguono regole e sorte.
2. Nell'atto sono indicati i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, la tipologia e l'entità delle sanzioni applicate.
3. È ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta disposta dalla legge di riferimento e dal presente regolamento, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, degli interessi calcolati sullo stesso e delle spese di notifica e di riscossione.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 63
Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non matura fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.
3. Le sanzioni disciplinate non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a un Comune o al concessionario diverso da quello competente.

Art. 64
Violazioni sanzionabili

Violazioni	Sanzione
Omessa presentazione dichiarazione	100% del tributo non versato con un minimo di € 50
Infedele dichiarazione	50% del tributo non versato con un minimo di € 50
Mancata esibizione o tardiva trasmissione di atti o documenti (compresi i questionari, anche nel caso di mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele) entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta	€ 100
Omesso/parziale versamento	30% di ogni importo non versato

1. Con particolare riferimento alle ipotesi di mancato pagamento del tributo o di parte dello stesso, ovvero di ritardato pagamento, la sanzione disposta è comunque applicata anche se in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della posizione del contribuente, risulti un credito a favore dello stesso, sempre che il tributo sia dovuto.
2. Le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte ad un terzo nell'ipotesi in cui il contribuente presti acquiescenza e provveda al pagamento del dovuto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo.
3. In caso di definizione dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni per omessa o infedele denuncia dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione, si applicano nella misura di un terzo.
4. In caso di mediazione, ai sensi dell'art. 17- bis, comma 7, D.Lgs. n. 546/1992, le sanzioni per omessa o infedele denuncia si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
5. Le violazioni puramente formali non producono sanzioni.
6. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997.

Art. 65
Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso di interesse legale fissato con decreto del Ministero delle Finanze incrementato di 0.1 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 66
Oggetto

1. Il presente Capo disciplina il ravvedimento operoso del contribuente dinanzi a violazioni della norma impositiva che disciplina l'entrata del presente regolamento e le cause di esonero nei tributi locali.

Art. 67
Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di un'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato o i coobbligati abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del Cittadino.

Art. 68
Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi e per altre violazioni

1. La sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già constatata, nelle seguenti misure:
 - per i pagamenti effettuati entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 65;
 - per i pagamenti effettuati tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 65;
 - per i pagamenti effettuati tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 65;
 - per i pagamenti effettuati dopo il 90° giorno successivo alla scadenza ed entro un anno dalla violazione, si applica la sanzione del 3,75 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 65;
 - per i pagamenti effettuati dopo il termine di un anno dalla scadenza ed entro due anni dall'omissione, si applica la sanzione del 4,29 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 65;
 - per i pagamenti effettuati dopo il termine di due anni dalla scadenza si applica la sanzione del 5,00 % dell'imposta omessa, oltre interessi di mora di cui al precedente articolo 65.Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull'imposta versata in ritardo.
7. In caso di presentazione di dichiarazione tardiva si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.

Art. 69
Procedura

1. Competente alla gestione della procedura è il soggetto gestore dell'entrata comunale.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera dalla data di scadenza dell'adempimento omesso o irregolare.
3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

CAPO XIII
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

Art. 70
Oggetto

1. Il Comune gestisce in proprio la riscossione e l'accertamento delle entrate tributarie comunali, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 267/2000 e dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
2. La riscossione coattiva può essere affidata all'agente nazionale della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, e può essere effettuata a mezzo ruolo e/o a mezzo accertamento esecutivo a norma dell'art. 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Il Comune può affidare in concessione le attività di riscossione e di accertamento ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lg. 446/97, ovvero, affidare a soggetti terzi le attività di supporto degli uffici comunali nella gestione diretta delle entrate tributarie.
4. Il versamento delle entrate tributarie deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24), o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa), salvo l'ipotesi di affidamento delle attività di riscossione ad Agenzia delle Entrate Riscossione.¹⁷

Art. 71
Limiti di esenzione

1. Si intendono quali limiti di esenzione per versamenti dei tributi comunali valutati di modica entità, gli importi fino ai quali il versamento non è ripetibile dal contribuente.
2. Gli importi sono stabiliti sulla base delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente, del vantaggio economico della riscossione.
3. Sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

¹⁷ Articolo 2 bis, D.L. 193/2016;

Tributi	Limiti di esenzione
Riscossione volontaria (importo complessivo di imposta dovuto per ciascun anno d'imposta)	€ 12
Riscossione violazioni e riscossione coattiva (importo complessivo di imposta, sanzioni ed interessi).	€ 30

Detti limiti di esenzione sono intesi autonomamente per ogni singola annualità.

4. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per tributi comunali o sanzioni amministrative, è consentita al funzionario responsabile del servizio, o all'ufficiale della riscossione di concerto con l'ufficio di competenza, la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico.

Art. 72

Decadenza e prescrizione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161 della L.296/2006 gli enti locali, relativamente ai tributi di loro competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997 e succ. modificazioni¹⁸.
3. In tema di riscossione di tributi locali, il termine di prescrizione decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo per mancata impugnazione¹⁹.

Art. 73

Rimborso

1. Il Contribuente può presentare al Comune istanza di rimborso delle somme versate e non dovute, o versate in eccedenza.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dalla data di pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. La somma di recupero da parte del Contribuente delle somme può derivare:
 - Da un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione della tassa;
 - Dalla comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;
 - Da una decisione definitiva in sede contenziosa;
 - Da ulteriori riscontri oggettivi.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 149 c.p.c. la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto, cfr Corte Cost. sent. 20-26 novembre 2002 n. 477.

¹⁹ cfr. Corte di Cassazione, sentenza 11.11.2016, N.23044; Cass. N.5060/2016; Cass. N.4338/2014;

4. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate vanno applicati gli interessi nella misura di cui all'articolo 65 e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.
5. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrono i 180 giorni senza risposta da parte dell'ente, il Contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria competente territorialmente.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui al precedente articolo 71.
 7. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Art. 74

Sospensione e rateizzazione

1. Le somme complessivamente dovute, per effetto di atti di accertamento notificati al contribuente, possono essere versate anche ratealmente. La ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate dipende dalla entità della somma rateizzata, così come di seguito indicato (Legge di Bilancio 2020):
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Nel caso di importi superiori a € 50.000,00 (cinquantamila/00), la dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla sorte capitale del debito comprensivo delle sanzioni e degli interessi moratori, alle spese e agli interessi di dilazione avente scadenza al 365° giorno successivo al termine concesso per il pagamento dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'ISVAP, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione

2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 65, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
5. Ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario Responsabile del Tributo, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di mancato pagamento della prima rata o di tre rate, anche non continuative, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dell'intero debito residuo diventa immediatamente soggetto a procedura coattiva, ovvero, nelle ipotesi in cui la garanzia è stata prestata, l'ufficio tributi è autorizzato ad escutere la garanzia stessa per l'intero debito residuo.
9. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo e riscosse per il tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione si applica l'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 75

Imputazione dei pagamenti

1. Se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora.
2. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota.
3. Per quanto non è regolato dal presente articolo o da ulteriori disposizioni comunali si applicano le norme degli artt. 1193 e 1194 del Codice Civile.

Art. 76

Il funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile, designato dal Comune, cura l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata tributaria a lui affidata, ed in particolare:
 - a) controlla il corretto adempimento delle obbligazioni cui sono tenuti i cittadini per effetto di norme di legge, o di regolamenti comunali;
 - b) sottoscrive gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e qualsiasi altro atto di recupero;
 - c) sottoscrive i provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/1910, qualora non vi sia un apposito agente o funzionario responsabile della riscossione;
 - d) cura ogni atto del procedimento e tiene i rapporti con i cittadini interessati secondo l'art. 4 della L. 241/90 qualora non vi sia un apposito ufficiale o funzionario responsabile della riscossione o un responsabile dell'ufficio legale che, in tal caso, si occupa anche della gestione di tali rapporti;
 - e) esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e al responsabile legale, qualora non vi fossero e cura tutte le attività per la gestione del recupero del credito compresa la fase esecutiva mobiliare ed immobiliare, ove occorra anche con l'ausilio di soggetti privati, competenti per professionalità e mezzi, a coordinare con continuità le attività di riscossione sia nella fase monitoria che in quella esecutiva;
 - f) gestisce il contenzioso dell'ente qualora non vi sia altro soggetto a ciò preposto ed è abilitato alla rappresentanza in giudizio dell'ente;
 - g) sono escluse invece le attribuzioni e le prerogative di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000 che sono di competenza del responsabile del Servizio Ragioneria (contabilità generale, bilancio e finanze).

Art. 77
Difesa e rappresentanza

1. Il comune sta in giudizio davanti alle commissioni tributarie mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 11 del D.Lg. 546/92.
2. La rappresentanza processuale può essere delegata al funzionario responsabile del tributo.
3. Il comune, nei giudizi di opposizione davanti al Giudice ordinario, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

CAPO XIV
COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Art. 78
Oggetto

1. E' ammessa la compensazione dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.
2. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per i tributi comunali, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
3. Il credito per il quale il contribuente propone istanza di compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile, ovvero derivare da un atto dell'ufficio o da una pronuncia del giudice tributario.

Art. 79
Compensazione verticale

1. Il Contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il Contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare una istanza al funzionario responsabile dell'entrata, su modelli all'uopo predisposti e messi a disposizione dal comune, contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del Contribuente;
 - Istanza di autorizzazione alla compensazione del credito;
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 80
Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1. Le istanze di autorizzazione alla compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale si intende effettuare la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette la documentazione ricevuta al funzionario competente.
2. Il funzionario responsabile del tributo procede all'esame dell'istanza di compensazione entro 180 giorni dalla presentazione della stessa dandone comunicazione al contribuente.

CAPO XV
RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 81
Oggetto

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
4. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 82
Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 83
Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

CAPO XVI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 84

Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il **1° gennaio 2021** con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Elenco dei rifiuti urbani

(articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del Testo Unico Ambientale)

Frazione	Descrizione	CER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102

	Imballaggi in materia tessile	150109
TESSILE	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, culturali, benefiche, religiose, sportive senza bar e ristoro.
- Scuole da ballo
- Musei e gallerie pubbliche e private
- Scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado
- Collegi ed istituti privati di educazione comprese le aree scoperte in uso
- Locali dove si svolgono attività educative
- Asili pubblici e privati
- Ludoteche
- Centri di istruzione e formazione lavoro

Categoria 2 – Cinematografi e teatri
- Cinema e teatri comprese le aree scoperte
- Locali destinati a congressi e convegni

Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- Autorimesse in genere
- Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
- Ricovero natanti, deposito mezzi linee trasporto urbano e caravans comprese le aree scoperte
- Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
- Magazzini deposito in genere e di stoccaggio senza vendita diretta comprese le aree scoperte

Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- Campi da calcio, tennis ecc.
- Piscine
- Bocciodromi e simili
- Palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori carburanti compreso le aree scoperte
- Campeggi

Categoria 5- Stabilimenti balneari
- Stabilimenti balneari

Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni
- Saloni esposizione in genere
- Gallerie d'asta

Categoria 7 - Alberghi con ristorante**Categoria 8 - Alberghi senza ristorante**

- Ostelli per la gioventù, Foresterie, Locande, Pensioni comprese le aree scoperte in uso
- Alberghi diurni, notturni e simili comprese le aree scoperte in uso
- Affittacamere e alloggi Residences comprese le aree scoperte in uso
- Case albergo comprese le aree scoperte in uso
- Bed and Breakfast comprese le aree scoperte in uso

Categoria 9 - Case di cura e riposo

- Soggiorni anziani
- Case di cura e riposo
- Collettività e convivenze in genere

Categoria 10 - Ospedali**Categoria 11 - Uffici, agenzie**

- Enti pubblici
- Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
- Uffici assicurativi
- Uffici in genere
- Autoscuole
- Uffici di laboratori di analisi chimiche
- Agenzie di viaggio
- Ricevitorie lotto totip totocalcio
- Internet point
- Uffici di strutture sanitarie pubbliche e private
- Uffici di servizi amministrativi
- Emittenti radio tv pubbliche e private
- Caserme e carceri
- Università e Politecnico
- Uffici di istituzioni tecnico-economiche, sindacali, previdenziali e politiche

Categoria 12 - Banche ed istituti di credito – Studi professionali

- Istituti bancari di credito, assicurativi pubblici e privati
- Istituti finanziari pubblici e privati
- Uffici postali
- Bancomat
- Studi legali, tecnici, sanitari, privati e professionali in genere

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar

- Abbigliamento, calzature, pelletterie, elettrodomestici, elettronica e telefonia
- Materiale elettrico, idraulico e apparecchi radio TV
- Articoli casalinghi quali detersivi, giocattoli, colori e vernici
- Articoli sportivi
- Sementi e prodotti agricoli e da giardino
- Arredamento
- Materiale riscaldamento
- Materiali edili, legnami, ecc.,
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
- Negozi di mobili e macchine per uffici
- Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti

Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- Edicole, giornali, tabaccherie
- Farmacie e erboristerie
- Articoli sanitari
- Articoli di odontotecnica

Categoria 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- Gioiellerie, orologerie, pietre e metalli preziosi, antiquariato
- Ceramica, cristalleria, bigiotteria
- Dischi, videocassette e strumenti musicali
- Articoli di ottica
- Articoli di fotografia
- Negozi mercerie e filati

Categoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli
- Locali e aree mercati beni non alimentari comprese le aree scoperte in uso
- Banchi di beni non alimentari

Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
- Parrucchieri e barbieri

Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- Laboratori e botteghe artigiane quali elettricista, falegname, fabbro ecc.
- Negozi pulitura a secco
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre categorie
- Legatorie

Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Autofficine, carrozzerie, elettrauto comprese le aree scoperte in uso
- Officine in genere comprese le aree scoperte in uso

Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

- Stabilimenti industriali

Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

- Attività artigianali di produzione beni specifici

Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

- Ristoranti, trattorie, friggitorie
- Rosticcerie
- Self service
- Pizzerie e tavola calda
- Agriturismo
- Osterie con cucina
- Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Categoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie

- Mense popolari e refettori in genere
- Mense
- Amburgherie e birrerie
- Osterie senza cucina

Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria

- Bar e caffè
- Pasticcerie
- Gelaterie

Categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

- Negozi confetterie e dolci in genere
- Negozi generi alimentari
- Panifici
- Latterie
- Macellerie e pollerie
- Salumerie
- Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
- Enotecche
- Locali vendita ingrosso generi alimentari

Categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste**Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

- Negozi di frutta e verdura
- Pescherie

- Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
- Negozi di fiori e piante

Categoria 28 - Ipermercati di generi misti
- Ipermercati di generi misti Magazzini grande distribuzione

Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari
- Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
- Posteggi di generi alimentari

Categoria 30 - Discoteche, night club
- Night clubs
- Ritrovi notturni con bar ristoro
- Clubs privati con bar ristoro
- Sale da gioco
- Sale da ballo e da divertimento